

Clausola generale di buona fede e inadempimento del contratto*

Commento a Cass., 23 novembre 2023, n. 32572 (ord.)

COMMENTI

Giovanni Maria Uda**

Sommario: I. CASO. – II. QUESTIONI DI DIRITTO. – III. COMMENTO: 1. Previsione contrattuale di un diritto potestativo e clausola di buona fede. – 2. La buona fede nell'esecuzione e la buona fede nell'interpretazione del contratto. – 3. La buona fede come clausola generale: norma e standard valutativi. – 4. La clausola di buona fede nell'interpretazione del contratto. – 5. La clausola di buona fede nell'esecuzione del contratto. – 6. La violazione della buona fede nell'esecuzione del contratto e rimedi. – 7. La violazione della buona fede nel caso di specie: inadempimento contrattuale e risoluzione del contratto.

Il commento esamina sinteticamente la clausola di buona fede nella interpretazione (art. 1366 c.c.) e nella esecuzione (art. 1375 c.c.) del contratto. Si rileva come, pur essendo entrambe espressione del principio generale di solidarietà sociale, sussistono tra le due notevoli differenze applicative. Ci si sofferma, infine, sulla natura di inadempimento contrattuale della violazione della clausola di buona fede nella esecuzione contrattuale e sulla applicazione dei relativi rimedi sinallagmatici.

The paper briefly examines the general clause of good faith, under two perspectives: the focus will be put on both the interpretation of contracts and their execution (respectively, Articles 1366 and 1375 of the Italian Civil Code). Even though, in any case, good faith expresses the general principle of social solidarity, significant differences arise depending on the context. Furthermore, some attention will be drawn to how a violation of the good faith clause could amount to a contractual breach, in the framework of contract execution. The paper will then analyse which remedies would be used by the parties to synallagmatic contracts, if such a violation took place.

Parole chiave: Clausola generale di buona fede - Interpretazione del contratto - Esecuzione del contratto - *General clause of good faith - Interpretation and execution of contracts*

I. Caso

Due imprenditori concludono un contratto di appalto, in base al quale l'appaltatore avrebbe dovuto realizzare un manufatto di notevoli dimensioni destinato alla mensa aziendale del committente.

Predisposto il cantiere, il committente, esercitando un diritto espressamente previsto nel contratto, di-

spone ad nutum la sospensione dei lavori. A tale disposizione si conforma l'appaltatore.

Poiché la clausola contrattuale non prevede un termine massimo della sospensione, il committente non dispone la ripresa dei lavori per circa cinque anni, finché l'appaltatore, dopo alcuni atti di contestazione stragiudiziale, chiama in giudizio il committente assumendo l'illegittimità della persistente sospensione, ritenendo che ciò concretizzasse un inadempimento contrattuale del committente e chiedendo la risoluzione del contratto oltre il risarcimento del danno.

Respinta in primo grado, la domanda è accolta in sede di appello, sull'assunto che l'esercizio del diritto

* Contributo pubblicato all'esito di valutazione.

** Professore di Diritto Privato, Università di Sassari, uda@uniss.it.

to di sospensione secondo le suddette modalità fosse contrario alla clausola generale di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.) e che ciò configurasse un inadempimento grave, tale da giustificare la risoluzione del contratto. Veniva inoltre accolta la domanda risarcitoria.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso del committente, confermando la ratio decidendi del giudice di appello e ribadendo la violazione della clausola di buona fede da parte del committente medesimo; violazione da qualificarsi come grave inadempimento contrattuale, con la conseguente risoluzione contrattuale, oltre al risarcimento del danno.

L'unico punto su cui la sentenza di legittimità si discosta da quella di merito – da quanto risulta dalla motivazione – riguarda la individuazione della buona fede che si assume violata, ritenendo trattarsi della buona fede nella interpretazione del contratto ex art. 1366 c.c., in luogo della clausola di buona fede nella esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.).

II. QUESTIONI DI DIRITTO

La sentenza in commento affronta, ai fini della decisione, l'argomento centrale circa la portata applicativa della clausola generale di buona fede nella vicenda contrattuale, la qualificazione della sua violazione come inadempimento contrattuale e infine la possibilità di fondare su un tale inadempimento la risoluzione del contratto. Relativamente a quest'ultimo punto, la sentenza esamina brevemente anche la nozione di «gravità» o «importanza» dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., richiamando anche sotto questo aspetto, benché in termini estremamente sintetici, la figura della buona fede, intesa quale parametro utile ai fini del giudizio di gravità.

La Corte ritiene, in estrema sintesi, che la disposizione della sospensione dei lavori sine die, da parte del committente, senza che emerga alcuna causa giustificativa, configura un inadempimento contrattuale per violazione della clausola di buona fede nell'interpretazione del contratto.

Il commento, pur dando atto della esattezza della soluzione a cui è giunta la Suprema Corte, mira a porre in evidenza la differenza tra la clausola generale di buona fede nella interpretazione del contratto (art. 1366 c.c.) e la clausola generale di buona fede nella esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), affermando che sarebbe stato più adeguato, in considerazione del caso di specie, il riferimento alla buona fede nella esecuzione piuttosto che nell'interpretazione del contratto.

III. COMMENTO

1. Previsione contrattuale di un diritto potestativo e clausola di buona fede.

La Corte di cassazione affronta un caso che si incentra sotto vari aspetti su una clausola contrattuale la quale conferisce un vero e proprio diritto potestativo in capo al committente, cioè il diritto di disporre la sospensione dei lavori ad nutum e sine die.

Una disposizione contrattuale, questa, che potrebbe prestarsi a rilievi anche sotto il profilo causale, atteso che – come risulta dalla lettura della sentenza in commento – non si tratta di un diritto di recesso, che comunque libererebbe l'appaltatore dal vincolo contrattuale, bensì del diritto del committente, nella sua veste di creditore della prestazione contrattuale, di rendere inattuale l'esecuzione della prestazione ad opera dell'appaltatore. Con la conseguenza della legittimità del rifiuto della prestazione da parte del committente-creditore ai sensi dell'art. 1206 c.c.

Come ben si vede, il modello di funzionamento ricalca quello del termine a favore del creditore (cfr. art. 1185, comma 1, c.c.), con la fondamentale differenza che mentre questo è legato a un momento certo dell'adempimento della prestazione, e della conseguente doverosità dell'accettazione da parte del creditore (1), la clausola in questione non pone alcun limite temporale, determinando una stasi indefinita della dinamica contrattuale, con l'evidente frustrazione dell'interesse economico dell'appaltatore, nonché, vista la previsione della conservazione del cantiere, la generazione di costi che non trovano giustificazione nell'economia del contratto.

Tutto ciò, si è detto, potrebbe indurre a ritenere che la clausola in questione sia priva di connotazione causale, con la conseguente nullità.

La corte del merito prima e la Corte di cassazione poi hanno optato per la diversa soluzione di fare leva sulla clausola generale di buona fede nei termini che si diranno. Una tale opzione – si intende in termini astratti, dato che non vi è traccia, nella sentenza, del fatto che l'ipotesi della nullità parziale per difetto di causa sia mai stata oggetto di discussione tra le parti – non solo è opportuna ma anche, a nostro avviso, giuridicamente più fondata.

Infatti, l'assunzione della nullità della clausola in questione ne avrebbe determinato l'inefficacia, con la completa obliterazione del diritto del committente di disporre ad nutum la sospensione dei lavori. Diritto, quest'ultimo, che non può essere ritenuto in sé privo

(1) A fronte, chiaramente, della esattezza dell'adempimento.

di un fondamento e di una giustificazione nell'abito di una vicenda contrattuale complessa come è quella dell'appalto d'opera (2).

La soluzione della questione non in chiave di difetto (o eventualmente di anomalia) della causa contrattuale, ma sulla base della clausola generale di buona fede, sposta l'asse della decisione dal giudizio di validità al giudizio di adempimento; dovendosi risolvere il quesito non se quella determinata clausola contrattuale fosse o meno conforme alla legge, ma come quella determinata clausola dovesse – e potesse – essere legittimamente applicata, nella (doverosa) prospettiva di realizzazione del programma contrattuale e del conseguimento degli interessi delle parti contraenti, così come dedotti nel contratto.

Con riferimento al caso concreto, il punto consiste nel verificare non se il committente fosse o meno titolare del diritto potestativo di cui si è detto, ma come potesse, tale diritto, essere legittimamente esercitato.

Il tutto si risolve, in buona sostanza, nell'accertamento della condotta abusiva (3), là dove l'esercizio del diritto non sia teso a realizzare il programma contrattuale, pur in una dimensione di fisiologica conflittualità tra contraenti, ma a impedirne la realizzazione. Questa finalità, che per l'appunto diviene oggetto di accertamento giudiziale, rappresenta il criterio rilevante che l'interesse che la parte contraente (nella specie il committente) intende realizzare non è quello contrattualmente dedotto, ma è quello, al contrario, di liberarsi del vincolo che si era autonomamente e convenzionalmente dato (4).

(2) Senza considerare, poi, l'ulteriore problema della estensione della nullità della clausola all'intero contratto ai sensi dell'art. 1419 c.c.

(3) Sulla figura dell'abuso di diritto e sul rapporto tra questa e la buona fede nelle sue diverse esplicazioni vi è ampia e variegata dottrina: tra i tanti v. CATTANEO, *Buona fede obiettiva e abuso del diritto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1977, 613 ss.; RESCIGNO, *L'abuso del diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1965, 205 ss.; S. PATTI, voce *Abuso del diritto*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, I, Utet, 1987, 1 ss., spec. 6 s.; AA. VV., *Abuso del diritto e buona fede nei contratti*, a cura di S. Pagliantini, Giappichelli, 2010; F. GALGANO, *Qui suo iure abutitur neminem laedit?*, in *Contr. e impr.*, 2011, 311 ss.; Id., *Tratt. dir. civ.* Galgano, IV, 4a ed., Cedam, 2023, 665 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, *L'abuso del diritto*, in *Contratti*, 2012, 5 ss.; PIRAINO, *L'abuso del diritto*, in *Eur. dir. priv.*, 2013, 75 ss., spec. 164 ss.; ampiamente v. inoltre AA. VV., *L'abuso del diritto*, a cura di G. Visintini, Esi, 2016; AA. VV., *L'abuso del diritto in ricordo di Davide Messinetti*, a cura di Grisi, Roma3 Press, 2019. Ulteriori riferimenti nel nostro precedente lavoro *La buona fede nell'esecuzione del contratto*, Giappichelli, 2004, spec. 321 ss. Recentemente, in giurisprudenza, T.A.R. Piemonte Torino, 31 ottobre 2023, n. 847, in Banca dati *Onelegale*.

(4) Nel tentativo di recuperare le occasioni perdute: cfr. BURTON S.J., *L'esecuzione del contratto secondo buona fede*, in *Riv. crit.*

In questa prospettiva, esattamente il giudice di legittimità (come già prima il giudice di merito) ha richiamato la clausola generale di buona fede tramite la quale è possibile individuare i caratteri dell'esercizio abusivo del diritto, benché – è opportuno precisare – la funzione della buona fede oggettiva è certamente più ampia (5).

2. La buona fede nell'esecuzione e la buona fede nell'interpretazione del contratto.

Dalla lettura della sentenza, risulta che la Corte del merito aveva accolto il gravame dell'appaltatore ritenendo che la condotta ostruzionistica del committente si ponesse in violazione della clausola di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.) e che questa violazione integrasse un inadempimento, tale da giustificare la risoluzione del contratto, con il conseguente risarcimento del danno.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso del committente, confermandone l'antigiuridicità della condotta, in quanto in violazione della clausola generale di buona fede, e qualificando tale condotta come inadempimento grave ai sensi dell'art. 1455 c.c.

Non vi è però un totale allineamento, sul piano della motivazione, tra le due decisioni. Infatti, mentre il giudice di merito – come si è detto – al fine di individuare l'inadempimento del committente aveva fatto riferimento alla buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), la Corte di cassazione giunge ai medesimi risultati richiamandosi alla clausola di buona fede nell'interpretazione del contratto (art. 1366 c.c.).

Nel caso di specie, il riferimento all'una o all'altra clausola di buona fede non ha assunto alcun rilievo sotto il profilo applicativo. Appare comunque opportuno porre l'accento sulle differenze tra le due clausole generali, non solo per la rilevanza che tale distinzione assume sotto il profilo teorico(6), ma anche per le

dir. priv., 1984, 24. Per alcuni riferimenti e osservazioni, ancora UDA, *La buona fede nell'esecuzione del contratto*, cit., 90, nt. 151 e 93, nt. 158.

(5) Cfr. UDA, *op. loc. cit.*, 321 ss.; v. anche *supra*, nt. 3.

(6) La buona fede era ritenuta dalla dottrina quale criterio legale di interpretazione del contratto, già sotto la vigenza del codice civile del 1865, sul fondamento dell'art. 1124 c.c., il quale però si riferiva testualmente all'esecuzione «di buona fede» (GRASSETTI, *L'interpretazione del negozio giuridico con particolare riguardo ai contratti* (rist. anastatica, Cedam, 1938), Cedam, 1983, 189 ss., 198 ss.), e che poi ha dato luogo all'art. 1366 c.c., il quale riconduce la buona fede nell'ambito dei canoni interpretativi, e all'art. 1375 c.c. che ribadisce l'obbligo dei contraenti di comportarsi secondo buona fede nella fase esecutiva: per una ricostruzione S. MARTUCCELLI, *L'interpretazione del contratto in Cesare Grassetto*, in *L'interpretazione del contratto nella dottrina italiana*, Cedam, 2000, 194 ss.

ricadute applicative che in fattispecie diverse da quella in esame, tale differenza potrebbe avere (7).

In linea generale, si può sinteticamente affermare come le due clausole di buona fede svolgano una funzione diversa: la buona fede nell'interpretazione del contratto (art. 1366 c.c.) partecipa, come tutti i canoni di interpretazione, ad attribuire un significato al testo contrattuale, così concorrendo alla enucleazione del programma contrattuale e dunque alla determinazione dei diritti e degli obblighi delle parti contraenti.

La buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), invece, è funzionalmente diretta a realizzare il programma contrattuale così come individuato in via interpretativa.

Diverse sono anche le modalità operative tramite le quali si esplicano le clausole di buona fede in esame. La buona fede nell'interpretazione si pone quale criterio ermeneutico che mira a evitare interpretazioni capziose in chiave retrospettiva, tali da cogliere di sorpresa (8) una delle parti spostando a svantaggio di questa il punto di equilibrio economico che ragionevolmente ci si poteva attendere (9).

La clausola di buona fede nell'esecuzione del contratto costituisce invece fonte di obblighi veri e propri, dotati di autonomia strutturale e idonei a inserirsi nella dinamica contrattuale, integrando il regolamento contrattuale tanto da consentire la realizzazione del programma economico ivi dedotto (10).

Queste differenze rilevano anche avendo riguardo alle vicende patologiche, ossia in sostanza al mancato rispetto, delle suddette clausole di buona fede. Il mancato rispetto, vale a dire la mancata o inesatta applicazione del criterio ermeneutico della buona fede dettato dall'art. 1366 c.c., si risolve a nostro avviso in una violazione o falsa applicazione di legge (11), la quale può essere fatta valere anche nel giudizio in cassazione (12).

Il mancato rispetto, invece, dell'obbligo di buona fede ex art. 1375 c.c., configurandosi come inesecuzione di un obbligo contrattuale (benché di natura non volontaristica), dà luogo a una violazione del contratto, e quindi a un inadempimento contrattuale (13).

Si può sin d'ora anticipare come sia la violazione della clausola di buona fede nell'interpretazione del contratto, sia la violazione della clausola di buona fede nell'esecuzione del contratto (14), possono entrambe condurre alla risoluzione del contratto, benché tramite percorsi logici differenti.

3. La buona fede come clausola generale: norma e standard valutativi.

Da quanto si è detto sinora, appare che non di un'unica clausola di buona fede si possa parlare, bensì, con riguardo all'esame della sentenza annotata, di due distinte clausole generali: una relativa alla interpre-

(7) Per una differenza tra le due clausole F. CARRESI, *Dell'interpretazione del contratto*, in *Comm. c.c.* Scialoja e Branca, a cura di Galgano, Zanichelli-Il Foro italiano, 1992, 107 ss.; nell'ambito di una analisi della dottrina italiana, v. sinteticamente S. D'ANDREA, *L'interpretazione del contratto nella manualistica (1942-1999)*, in *L'interpretazione del contratto nella dottrina italiana*, loc. cit., 277 ss.

(8) In questo senso CALVO, *Interpretazione del contratto*, in *Comm. c.c.* Scialoja, Branca e Galgano, a cura di De Nova, Zanichelli, 2021, 108.

(9) Il che assume rilevanza anche nell'interpretazione degli atti amministrativi per cui «secondo il criterio di interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c., gli effetti degli atti amministrativi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere»: T.A.R. Lazio Roma, Sez. IV, 26 settembre 2023, n. 14254, in Banca dati *Onelegale*. Sul rapporto tra ragionevolezza e buona fede, in ambito interpretativo, v. diffusamente VIGLIONE, *Metodi e modelli di interpretazione del contratto*, Giappichelli, 2011, 91 ss., 110 ss. Sulla ragionevolezza in senso ampio v. S. TROIANO, *La «ragionevolezza» nel diritto dei contratti*, Cedam, 2005; S. PATTI, *Ragionevolezza e clausole generali*, Giuffrè, 2016.

(10) Per la differenza tra buona fede nell'esecuzione (art. 1375 c.c.) e nell'interpretazione (art. 1366 c.c.) del contratto v. chiaramente STOLFI, *Il principio di buona fede*, in *Riv. dir. comm.*, 1964, I, 174; A. SCALISI, *La comune intenzione dei contraenti. Dall'interpretazione letterale del contratto all'interpretazione secondo buona*

fede, Giuffrè, 2003, 192 ss. In senso contrario v., tra gli altri, COSTANZA, *Profili dell'interpretazione del contratto secondo buona fede*, Giuffrè, 1989, 130 ss.

(11) Una figura, questa, che, da un punto di vista strettamente applicativo, riguarda la decisione giudiziale (o comunque il provvedimento decisorio) che ha optato per una interpretazione contraria alla clausola di buona fede. Una tale violazione può porsi dunque come motivo di gravame. V. a tale proposito Cass., 3 novembre 2023, n. 30660.

(12) Come in tutti i casi in cui si assume la violazione di un criterio legale di interpretazione del contratto o di un atto negoziale: da ultimo Cass., 21 febbraio 2024, n. 4628.

In dottrina v. D'ALESSANDRO, *Violazione delle norme di interpretazione del contratto e ricorso per cassazione*, in *L'interpretazione del contratto nella dottrina italiana*, cit., 2000, 143 ss. e, per uno specifico riferimento alla buona fede come norma di interpretazione, 155, nt 23. Ciò non significa che la clausola di buona fede ex art. 1375 c.c. sia esclusa dal controllo giudiziale: v. infatti D'ANGELO, *La buona fede*, in *Tratt. dir. priv.* Bessone, XIII, *Il contratto in generale*, IV, 2, *La buona fede*, Giappichelli, 2004, 83 ss.; UDA, *La buona fede nell'esecuzione del contratto*, cit., 491 ss.

(13) *Infra*, par. 5 e 6.

(14) Sembra ormai comunemente accolta la qualificazione della buona fede come clausola generale: in argomento v. per tutti D'ANGELO, *La buona fede*, loc. cit., 7 ss.

tazione del contratto (art. 1366 c.c.) e l'altra all'esecuzione (art. 1375 c.c.) (15).

La figura della buona fede (oggettiva) (16) – che comunque, come si vedrà di seguito, mantiene una unitarietà teorica e concettuale di fondo – si distingue, per quanto concerne il presente lavoro, in due clausole generali (17), nel senso che si pone a fondamento di due diverse norme giuridiche le quali operano in due fasi della vicenda del contratto; e quindi in due contesti tra loro non sovrapponibili, non tanto dal punto di vista cronologico quanto dal punto di vista logico. Ora, la clausola generale, intesa nel suo genere (quindi al di là della buona fede, qui considerata), configura una vera e propria norma giuridica, strutturalmente diversa dalla norma a fattispecie determinata e perciò idonea a operare in termini applicativi secondo il metodo della sussunzione.

Infatti, la figura della clausola generale «normativizza», senza la mediazione di una fattispecie astratta, un valore della comunità giuridica, inteso in senso ampio, da individuarsi – a nostro avviso – in un principio generale, ossia in un valore di ampia portata già dotato di giuridicità e idoneo a operare nell'ambito dell'intero ordinamento o di ampi settori di esso (18).

(15) Agli artt. 1366 e 1375 c.c. si aggiungono, con riguardo alla vicenda contrattuale vista in termini generali, la buona fede di cui all'art. 1337 c.c., all'art. 1358 c.c. e all'art. 1460 c.c. Si ripete in giurisprudenza, ma in realtà anche in dottrina, l'affermazione secondo cui la clausola di buona fede è presente sia nella fase della formazione del contratto (art. 1337 c.c.), sia in quella della interpretazione (art. 1366 c.c.), sia in quella della esecuzione (art. 1375 c.c.): cfr. Cass., 23 novembre 2015, n. 23868, secondo la quale il «principio di buona fede, da tempo individuato dagli interpreti sulla base del dettato normativo (artt. 1175, 1375, 1356, 1366, 1371, c.c., ecc.) come direttiva fondamentale per valutare l'agire dei privati e come concretizzazione delle regole di azione per i contraenti in ogni fase del rapporto (precontrattuale, di conclusione e di esecuzione del contratto)».

(16) Sulla distinzione tra buona fede oggettiva e buona fede soggettiva si rinvia al nostro precedente lavoro *La buona fede nell'esecuzione del contratto*, cit., 4 ss., ove riferimenti dottrinali e giurisprudenziali.

(17) Ma più in generale v. *supra*, nt. 15.

(18) In generale, sulla figura dei principi generali, tra i tanti, v. DEL VECCHIO, *Sui principi generali del diritto*, Milano, 1958; BOBBIO, *Principi generali di diritto*, in *Noviss. dig. it.*, 1968, XIII, 891 ss.; BARTOLE, v. *Principi del diritto (dir. cost.)*, in *Enc. dir.*, XXXV, 1986, 509 ss.; FALZEA, *I principi generali del diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1991, I, 455 ss.; RESCIGNO, *Sui principi generali del diritto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1992, 380 ss.; ALPA, *I principi generali*, in *Tratt. dir. priv. Iudica e Zatti*, Milano, 2006.

Più estesamente, sui rapporti tra la clausola di buona fede e i principi generali a cui essa si riferisce, nonché sulla stessa nozione di principio generale v. tra i vari, UDA, *La buona fede nell'esecuzione del contratto*, cit., spec. 70 ss.; PIRAINO, *La buona fede oggettiva*, Giappichelli, 2015, 43 ss., ove ampi riferimenti. Per alcuni aspetti,

In tal modo, il principio generale tramite la clausola generale che lo «recepisce» è in grado di estrinsecare le sue potenzialità normative e ordinamentali anche in un contesto limitato; che è quello che costituisce la sede operativa della clausola generale medesima (19). Sede in cui, cioè, essa clausola generale è chiamata a svolgere la propria, e limitata, funzione (20).

Ora, pur senza poterci soffermare su una compiuta analisi della nozione stessa di «principio generale» – il che richiederebbe un esame la cui ampiezza non sarebbe conforme all'economia del presente lavoro – appare opportuno sottolineare come il principio generale, a differenza della clausola generale, è portatore di un valore sociale diretto a informare di sé l'intero ordinamento, o quantomeno ampi settori di

più recentemente UDA, *La buona fede nell'esecuzione del contratto tra clausole e principi generali*, in *Liber Amicorum per Giuseppe Vettori*, www.personaemercato.it, 2022, 4251 ss. e in *Riv. dir. priv.*, 2023, 207 ss.; FRANZONI, *Principi generali, norme elastiche, clausole generali*, in *Contr. e impr.*, 2023, 1052 ss.

(19) Se il contratto costituisce l'ambito operativo della clausola generale di buona fede inteso in senso astratto, di ricostruzione del sistema, tale ambito si riduce e si specifica, all'interno della intera vicenda contrattuale, nelle varie fasi, che possono essere assunte come momenti logicamente isolabili, quale la fase *precontrattuale*, quella dell'*interpretazione*, della *esecuzione*, ma anche riconducibili a «frazioni» della vicenda dinamica come la fase che si struttura nella situazione di aspettativa in pendenza di condizione (artt. 1356, 1358 c.c.) o nel diritto all'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.). Fasi, queste, che si pongono come momenti logicamente isolabili – si è detto –, ma che al contempo sono tra loro connesse nella prospettiva finale della realizzazione di un programma contrattuale e del conseguimento, ad opera delle parti contraenti, delle utilità sociali convenzionalmente previste. E così, in ognuna di queste fasi, operano le relative clausole di buona fede.

(20) E nell'ambito della propria sede la clausola generale produrrà specifici effetti, o comunque determinerà specifiche conseguenze giuridiche dirette a partecipare dinamicamente al fenomeno giuridico – nel caso nostro il contratto – a cui la stessa si riferisce.

Benché in termini almeno parzialmente differenti, di «sede» in cui si sviluppa l'opera interpretativa, nel senso del contesto sociale in cui la dichiarazione è diretta ad assumere significato, e in considerazione del punto di rilevanza interpretativa, parla BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico* (rist. corretta 2^a ed., Utet, 1955), Esi, 1994, 327; ID., *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, 2a ed. riveduta e ampliata, a cura di Crifò, Giuffrè, 1971, 386 ss., sulla rilevanza della *tipicità sociale* ai fini interpretativi ID., *op. ult. loc. cit.*, 382 s.; v. ancora, in termini generali, nel senso della necessaria riconduzione dell'interpretazione a una situazione storicamente e socialmente apprezzabile ID., *Teoria generale della interpretazione*, II, Giuffrè, 1955, 812 ss., 816 ss.

Secondo il significato che si è esposto nel testo, per sede o contesto operativo si vuole intendere un fenomeno giuridico che ha una connotazione sia storico-fenomenica sia giuridico-funzionale, nell'ambito della quale la singola clausola generale opera, producendo i suoi effetti, i quali entrano a fare parte della dinamica del fenomeno stesso inteso nella sua completezza.

esso, trovando poi una esplicazione applicativa secondo modalità e modelli di diverso tipo.

In quest'ottica, il principio generale, sotto il profilo assiologico si pone come uno strumento portatore di istanze sociali che (almeno in un dato periodo storico) non possono essere oblierate in nessuno dei tanti ambiti dei rapporti di convivenza civile, poiché di questi stanno alla base secondo le esigenze comuni di una collettività organizzata, vale a dire di una comunità giuridica (21).

Queste istanze ed esigenze rappresentano in sé il valore fatto proprio dall'ordinamento e così definiscono la figura del principio generale, il quale assume un rilievo normativo non solo ponendosi a fondamento di modelli applicativi di tipo analogico (art. 12, u.c., disp. prel. c.c.), ma ancor prima indirizzando l'interpretazione delle singole norme di legge e del sistema normativo a cui esse appartengono; nonché, ed è il punto che in questa sede in particolare interessa, partecipando – in certo senso dando l'impulso – a un processo di definizione di un modello valutativo (22) che sta alla base della struttura normativa e delle stesse capacità operative delle clausole generali che a quel principio generale si riferiscono. Ciò significa, in buona sostanza, che tramite la clausola generale il valore insito nel principio generale assume una dimensione applicativa.

Ma affinché tale valore possa trovare applicazione mediante la clausola generale, quest'ultima deve essere (come generalmente si dice) concretizzata (23). Ovvero, si deve fare luogo a una ricostruzione, in termini di determinatezza, della stessa categoria concettuale che fonda la norma e delle sue modalità di funzionamento (24).

Ciò avviene mediante un processo di integrazione valutativa (25) che si compone della scelta di uno standard

valutativo a cui riferire la clausola generale e della attribuzione a tale standard di uno specifico significato (26).

In linea generale, si può dire che la scelta dello standard valutativo «di base», nel quale si configura in sé la scelta immediata del valore che con la clausola generale si realizza normativamente (27), si sostanzia anzitutto nella indicazione da parte dell'operatore del diritto – sia esso teorico o pratico, con particolare rilevanza, ovviamente, delle scelte effettuate in sede giurisprudenziale – del principio generale a cui riferire la clausola generale (28). Una scelta, questa, che per poter assumere una portata normativa e non ridursi a una improduttiva sostituzione di termini generici, deve prendere corpo in una motivazione circa il rapporto assiologico tra le due figure, il quale può rinvenirsi nella tradizione (29) ma anche in una visione innovativa

secondo cui la *competenza integrativa* del giudice debba essere mantenuta nell'ambito dei principi informanti del sistema».

(26) Così GENTILI, *Prefazione a Velluzzi, Le clausole generali. Semantica e politica del diritto*, loc. cit., XX. Rilevava già CASTRONOVO, *L'avventura delle clausole generali*, in *Il principio di buona fede* (giornata di studio – Pisa, 14 giugno 1985), Giuffrè, 1987, 23 s. che, distinguendo tra «nucleo sicuro e spazio variabile di significato [...] un concetto indeterminato è quello nel quale il nucleo sicuro di significato è relativamente ristretto rispetto allo spazio variabile (significato di contorno). Niente perciò di qualitativo nella differenza tra clausola generale e concetti normativi determinati».

(27) V. in questa prospettiva Cass. 25 giugno 2020, n. 12714. Sulla scelta del valore ai fini della determinazione della clausola generale e sulla conseguente formulazione giudiziale della norma CASTRONOVO, *op. loc. cit.*, 24 e nota 14.

(28) Principio generale, quindi, che è esso stesso standard, in quanto enuncia il valore che sta alla base dell'opera valutativa. In senso almeno parzialmente diverso MENGONI, *Spunti per una teoria delle clausole generali*, in *Il principio di buona fede*, loc. cit., 11 s., il quale individua gli standard nei «comportamenti, opinioni, aspettative sociali» indicati dalla clausola generale al giudice. A tale proposito ci sembra che tali elementi effettivamente assumano rilevanza ai fini della valutazione della clausola generale e della assunzione di una sua specifica portata normativa, quali strumenti di attribuzione di significato «applicativo» al principio generale, operando in tal modo all'interno – se così vogliamo dire – del principio generale stesso nella prospettiva valutativa della clausola generale, e nella «normazione» del valore che il principio generale esprime. RODOTÀ, *Conclusione: il tempo delle clausole generali*, in *Il principio di buona fede* (giornata di studio – Pisa, 14 giugno 1985), cit. 265 ritiene gli standard evocativi di una «idea di normalità, variabile, ma in qualche modo ancorata ad elementi obiettivi, tale da consentire la costruzione di parametri e di raggiungere appunto una elevata standardizzazione delle decisioni», ponendosi così come «normalità statica», la quale comunque non si distingue dalla «normalità valore».

(29) V. S. PATTI, *Ragionevolezza e clausole generali*, 2a ed., Giuffrè, 2016, 29 ss.

(21) Sul punto, oltre agli autori citati *supra*, alla nt. 18, v. in particolare le osservazioni di DEL VECCHIO, *Riforma del codice civile e principi generali di diritto*, 2a ed., Roma, estratto da *Riv. internaz. fil. dir.*, 1938, 5 ss.

(22) Cioè quel processo di *integrazione valutativa*, di cui si dirà di seguito nel testo. V. anche *infra*, nota 25.

(23) Sulla nozione di «concretizzazione» v. le osservazioni di F. PIRAINO, *La buona fede oggettiva*, cit., 80 ss.

(24) Ciò al fine di evitare una sorta di richiamo circolare tra nozioni ugualmente indeterminate: cfr. sul punto VELLUZZI, *L'interprete e le clausole generali*, in *Principi, clausole generali, argomentazione e fonti del diritto*, Giuffrè, 2018, 141

(25) VELLUZZI, *Le clausole generali. Semantica e politica del diritto*, Giuffrè, 2010, 39. Lungo questa linea sembra porsi, pur con atteggiamento di cauta attenzione, CALVO, *Interpretazione del contratto*, cit., 107, secondo il quale «non si intende negare l'utilità delle clausole generali; ma nello stesso tempo acquista forza l'idea

di soddisfacimento di istanze sociali (30). Da un tale rapporto assiologico emergono più concretamente le esigenze che, nell'ambito dello specifico contesto operativo (31) in cui la clausola generale è chiamata a funzionare normativamente, devono essere soddisfatte.

Di conseguenza, il rapporto tra il principio generale e la clausola generale diviene anche un rapporto funzionale, che consente alla clausola generale di fondare un modello applicativo coerente con il contesto – ossia la sede – in cui essa opera, tenendo conto degli interessi giuridicamente rilevanti che in tale specifico contesto sono dedotti, o comunque sono presenti (32).

In questo modo, la clausola generale, lungi dal corre il rischio di rimanere chiusa in un circolo tautologico di nozioni o enunciati generici, dopo avere richiamato il principio (e dunque il valore) di riferimento, lo riconduce agli interessi rilevanti (33), offrendone, con gli strumenti propri del sistema settoriale in cui opera, realizzazione e tutela.

Al contempo, lo stesso sintagma «clausola generale» può essere scomposto in una duplice dimensione: a) come espressione della struttura normativa che presenta un precetto giuridico slegato da una fattispecie fisionomicamente delineata; b) come nozione ampia ed elastica con valenza evocativa, ma anche determinativa, del valore che dirige la norma verso modalità operative le quali consentano di tradurre il valore stesso in uno strumento applicativo.

Ora, queste considerazioni ci sembrano confermare la qualificazione della buona fede (contrattuale) come clausola generale. Infatti la nozione stessa di buona fede, vista in una dimensione normativa, esprime la propria precettività non descrivendo una fattispecie determinata bensì concretizzandosi attraverso un processo di integrazione valutativa. Il quale processo si sviluppa, dal canto suo: dapprima mediante l'assunzione come standard valutativo di un valore dell'ordinamento espresso nel principio generale so-

lidaristico (34); e quindi attribuendo a tale principio uno specifico significato tenuto conto della sede in cui la clausola generale si trova ad operare normativamente, vale a dire in base alle fasi contrattuali, e altresì tenuto conto degli interessi ed esigenze che in tali sedi emergono (35).

Prima di procedere nell'indagine, è opportuno un chiarimento. Infatti, sinora si è fatto riferimento alla clausola di buona fede talora indistintamente come clausola generale unitaria nell'ambito del contratto, e talaltra come clausola generale diretta a operare in una fase della vicenda contrattuale e che così si distingue dalla buona fede che opera in altre fasi. Si devono quindi fare delle pur brevi precisazioni.

Dunque, si può certamente parlare in termini ampi e indistinti di una clausola generale di buona fede, intesa quale categoria concettuale unitaria posta a base delle diverse norme che la contemplano, e che riguardano l'intera vicenda contrattuale (36). Ma al contempo si deve tenere conto di ciò: che sul piano della struttura della norma, ognuna di tali norme è qualificabile come autonoma clausola generale di buona fede; e che ognuna di esse ha una propria autonomia funzionale, legata alle diverse fasi, ossia ai diversi momenti contrattuali, che rappresentano i diversi contesti operativi della buona fede medesima (37).

In altre parole, benché siano individuabili dei caratteri comuni tra le varie clausole generali di buona fede che operano in ambito contrattuale, esse sono da considerarsi come entità normative autonome (38) che si distinguono anche sotto il profilo funzionale e applicativo, assumendo modalità operative e producendo conseguenze giuridiche differenti, in virtù della diversità delle esigenze giuridiche alle quali sono chiamate a rispondere.

Ciò è confermato, a nostro avviso, proprio dalla differenza – di cui si dirà a breve – tra la clausola di buona

(30) In questo senso, a nostro avviso, gli standard «sociali», così come indicati da MENGONI, *op. loc. cit.*, partecipano all'opera di integrazione valutativa della clausola generale.

(31) Cioè in quella che nel testo si è poc'anzi definita anche come sede in cui la buona fede è chiamata a operare.

(32) Che relativamente al contratto sono gli interessi delle parti contraenti: di «valori del contratto», intesi come interessi interni ad esso, parla D'ANGELO, *La buona fede*, cit., 88 s.

(33) Interessi che sono giuridicamente rilevanti, nella prospettiva di interazione tra clausola e principio generale, in quanto siano coerenti col principio medesimo. Per cui, per rimanere nell'ambito della buona fede contrattuale, gli interessi rilevanti sono quelli che, nella prospettiva di un rapporto solidaristico reciproco, configurano l'attesa di utilità conseguente all'accordo negoziale.

(34) Cfr. RODOTÀ, *Le fonti di integrazione del contratto* (rist. anastatica, Giuffrè, 1969), Giuffrè, 2004, 115 ss.

(35) Le difficoltà che la giurisprudenza, in un determinato periodo storico, incontrava nel raccordare funzionalmente il principio di solidarietà alla clausola di buona fede sono rilevate da GRONDONA, *Solidarietà e contratto: una lettura costituzionale della clausola generale di buona fede*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2004, 727 ss.

(36) *Supra*, nt. 15.

(37) *V. nt. 19.*

(38) Nel senso della autonomia del precetto normativo, che si manifesta formalmente, per lo più (e così è per la buona fede contrattuale), nella previsione della clausola generale in uno specifico articolo di legge.

fede nella interpretazione e la clausola di buona fede nella esecuzione del contratto.

4. La clausola di buona fede nell'interpretazione del contratto.

Si tratta, a questo punto, di vedere in che modo la clausola di buona fede nell'interpretazione del contratto e la clausola di buona fede nell'esecuzione del contratto rispondano effettivamente alla ricostruzione sopra esposta, e se, e per quale motivo, se ne possa sostenere la loro differenza e autonomia.

Si è detto in precedenza che la clausola di buona fede nell'interpretazione del contratto di cui all'art. 1366 c.c. è da intendersi come criterio interpretativo, e come gli altri criteri interpretativi ha la funzione di attribuire significato al testo contrattuale, tramite il quale significato giungere alla determinazione del programma contrattuale (39).

Essa, come anche le altre clausole generali di buona fede, si rifà – secondo quanto comunemente si intende – al principio generale di solidarietà sociale (40). O comunque, se si ritiene che questa categoria non sia di per sé adatta a operare nell'ambito dei rapporti privatistici (41), a un principio solidaristico che esprime il valore di riferimento della clausola di buona fede, nel senso della considerazione degli interessi e delle esigenze altrui (42).

(39) È giusto il caso di precisare per completezza, non potendoci soffermare sull'argomento, che, anche attenendosi alla distinzione tra i canoni di interpretazione soggettiva e quelli di interpretazione oggettiva, la buona fede ex art. 1366 c.c. sarebbe da ricondursi a quest'ultima categoria, avendo la funzione, non tanto di indagare sulla reale volontà delle parti, quanto quella di attribuire un significato al testo contrattuale in base alle ragionevoli aspettative (di funzionamento del contratto e di acquisizione di un vantaggio economico) delle parti contraenti. Per una ragionata ricostruzione V. BARBA, *L'interpretazione del contratto nella trattativa*, in *L'interpretazione del contratto nella dottrina italiana*, cit., p. 281 ss.

(40) Con specifico riguardo alla buona fede ex art. 1366 c.c. Cass., 6 maggio 2015, n. 9006: «L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza ex art. 1366 c.c. [...] costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale»; più recentemente, con riferimento al principio di solidarietà ex art. 2 Cost., Trib. Bari, 2 marzo 2016, n. 1076, in Banca Dati *Onelegale*. Il nesso tra il principio di solidarietà e la buona fede nell'interpretazione del contratto è espressamente riconosciuto da DE MEO, *La buona fede nell'ermeneutica contrattuale*, in *Contratti*, 2004, 770 s.; sul punto anche UDA, *Integrazione del contratto, solidarietà sociale e correttezza delle prestazioni*, in *Riv. dir. comm.*, 1990, I, 301 ss. V. anche *supra*, nota 34.

(41) Perplessità sul punto, quantomeno relativamente a come la nozione di solidarietà è generalmente intesa, sembrano essere espresse da PIRAINO, *La buona fede oggettiva*, cit., 127.

(42) La giurisprudenza non sembra fare oggi distinzione, a questo proposito, tra la nozione di *solidarietà sociale* e di *solidarietà* più

Nei rapporti contrattuali il principio di solidarietà (43), per il tramite della buona fede, si manifesta in linea generale nella considerazione e nella salvaguardia delle aspettative di vantaggio che ragionevolmente le parti contraenti assumono nell'ambito del rapporto economico contrattuale (44).

Con riguardo più specifico alla buona fede ex art. 1366 c.c., si vede come la clausola generale è chiamata a operare in un momento in cui gli interessi contrattuali non possono darsi ancora per scontati, neanche a livello argomentativo, atteso che nella fase interpretativa tali interessi devono essere definiti proprio mediante l'opera di interpretazione, a cui la buona fede partecipa quale canone ermeneutico.

Ciò rende chiaro, comunque, che la buona fede ex art. 1366 c.c. trova il proprio ambito applicativo e operativo nella fase dinamica della interpretazione contrattuale, alla quale partecipano tendenzialmente tutti i canoni interpretativi (45), e opera anch'essa quale canone di interpretazione nella prospettiva di attribuire significato alle dichiarazioni di volontà (46).

in generale: recentemente Cass., 20 gennaio 2022, n. 1825; Trib. Milano, 20 settembre 2023, in *Quotidiano giuridico* (online), 2023.

(43) Che C.M. BIANCA, *La nozione di buona fede quale regola di comportamento contrattuale*, in *Riv. dir. civ.*, 1983, I, 209 definisce di *solidarietà contrattuale*.

(44) In questi brevi passaggi si può sinteticamente ridurre il processo di integrazione valutativa di cui si è detto nel testo.

(45) Posta l'eventuale subordinazione di alcuni verso altri, secondo un principio di sussidiarietà, come in giurisprudenza, benché in maniera non costante, spesso si ritiene: per un'analisi della giurisprudenza in argomento cfr., tra i vari, PIROZZI, *Interpretazione letterale del contratto e criteri ermeneutici sussidiari*, in *Giur. it.*, 1992, 1142 ss.; più recentemente CAPODANNO, *L'interpretazione del contratto*, Cedam, 2006, 28 ss., 53 ss.; SCARONGELLA, *Interpretazione del contratto in sede di legittimità e principio del gradualismo*, in *Contratti*, 2010, 562 ss.; per una scorsa al problema, nella specifica prospettiva del comportamento complessivo delle parti, cfr., volendo, UDA, *Il comportamento delle parti come canone di interpretazione contrattuale*, in *Rass. dir. civ.*, 2000, 597 ss. In giurisprudenza, ritiene la buona fede come criterio di interpretazione sussidiario Cass., 23 luglio 2018, n. 19493; già in precedenza Cass., 18 maggio 2001, n. 6819, in *Contratti*, 2001, 1083 ss., con nota di Manenti; Cass., 15 marzo 2004, n. 5239, *ivi*, 2004, 765 ss., con nota di De Meo.

Diversamente OPPO, *Profili dell'interpretazione oggettiva del negozio giuridico* (Zanichelli, 1943), ora in *Scritti giuridici*, III, Cedam, 1992, 124 ss., secondo il quale l'art. 1366 c.c. sarebbe privo di una propria autonoma funzione.

(46) In questo senso, la clausola di buona fede nell'interpretazione del contratto ex art. 1366 c.c. opera, non come criterio interpretativo sussidiario, ma quale criterio intrinseco dell'opera interpretativa, sempre nella prospettiva di una considerazione dell'interesse altrui, che caratterizza reciprocamente il rapporto tra i contraenti.

Ora, dal testo contrattuale, o comunque dalle manifestazioni di volontà dei contraenti, è possibile, mediante l'interazione dei vari criteri interpretativi, trarre un significato complessivo dell'affare economico, rispetto al quale insorgono ragionevoli affidamenti delle parti. La funzione della buona fede, nell'ambito del complesso fenomeno interpretativo, è quella di tutelare l'affidamento ragionevole del contraente (47), ponendosi in tal modo anche come criterio selettivo degli affidamenti giuridicamente (e dunque, contrattualmente) rilevanti, e cioè che rappresentano aspettative di vantaggio congruenti con il programma contrattuale quale risultante dall'opera interpretativa nel suo complesso.

La funzione della clausola di buona fede ex art. 1366 c.c. consiste dunque nel conseguire in via interpretativa una tutela dell'affidamento, dell'una o dell'altra parte (48), attraverso l'attribuzione di significato quanto più coerente con gli interessi emergenti dal complessivo tenore del contratto e con il programma economico che ne discende (49).

Sulla centralità del canone di buona fede ex art. 1366 c.c. U. NATOLI, *La regola della correttezza e l'attuazione del rapporto obbligatorio* (art. 1175 c.c.), in *Studi sulla buona fede*, Giuffrè, 1975, 171 ss.

(47) Così espressamente C.M. BIANCA, *Diritto civile*, III, *il contratto*, 3(a) ed., Giuffrè, Milano, 2019, 386. Già GRASSETTI, *L'interpretazione del negozio giuridico con particolare riguardo ai contratti*, cit., 206 s., poneva in evidenza come, secondo il canone di buona fede nell'interpretazione del contratto, la dichiarazione di volontà doveva essere interpretata in base alle circostanze conosciute dall'altra parte contraente; così come, di converso, BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, cit., 327, vede nella buona fede in chiave interpretativa una «lealtà e chiarezza nel parlare» dovuta alla considerazione che l'altra parte altro non sa altro se non ciò che risulta dalla dichiarazione, sicché si dovrà tenere conto per un verso del significato normale che può essere percepito dal destinatario della dichiarazione, e per altro verso «dello spirito e dell'intenzione» del dichiarante (*loc. cit.*, 348), il quale ugualmente non può essere esposto a una interpretazione contraria a buona fede sulla base dell'attribuzione di un significato meramente letterale. Contrariamente alla rilevanza, o quantomeno alla congruenza, della nozione di affidamento con la buona fede nell'interpretazione del contratto e BIGLIAZZI GERI, *L'interpretazione del contratto*, in *Comm. c.c.* Schlesinger, continuato da Busnelli (rist. aggiornata da Calderai), Giuffrè, 2013, 218 ss., che comunque vede nella buona fede uno strumento che consente la valutazione complessiva dell'operazione economica in termini di giudizio di valore (p. 19 ss.).

(48) O forse sarebbe meglio dire: dell'una e dell'altra parte; comunque secondo l'idea della considerazione delle aspettative e degli interessi altrui, di cui si è detto in precedenza.

(49) C.M. BIANCA, *Diritto civile*, III, *il cit.*, p. 386, che fa specifico riferimento alla coerenza dell'attribuzione di significato alla causa del contratto. E in questa prospettiva può dirsi che la buona fede nell'interpretazione consente di evitare la frustrazione degli interessi ragionevolmente attesi, mantenendo l'equilibrio del relativo assetto: a una funzione della buona fede ex art. 1366 c.c. come

Pertanto, a fronte della prospettazione di una opzione interpretativa che sia tesa a conseguire una deminutio dell'utilità dell'altro contraente così come rappresentata nel regolamento contrattuale; o che sia diretta a far sì che il singolo contraente si liberi parzialmente o totalmente del vincolo contrattuale e del conseguente sacrificio economico; in tali casi, la clausola generale di buona fede, operando sul fondamento dell'art. 1366 c.c. come canone legale di interpretazione, rende illegittima (nel senso della violazione di legge) una tale interpretazione imponendo quella che viceversa consente la tutela dell'affidamento e del relativo vantaggio economico (50).

Sul piano più immediatamente applicativo, la buona fede ex art. 1366 c.c. è posta alla base di una interpreta-

diretta al mantenimento di un «equo equilibrio» del programma negoziale quale prospettato dalle parti, fa riferimento A. SCALISI, *La comune intenzione dei contraenti Dall'interpretazione letterale del contratto all'interpretazione secondo buona fede*, cit., p. 209 ss.; in precedenza già COSTANZA, *Profili dell'interpretazione del contratto secondo buona fede*, cit., 113, spec. 118, la quale sembra comunque assegnare all'art. 1366 c.c. una funzione più ampia, di equilibrio contrattuale, per l'appunto, che pure si esprime in norme specifiche. In questa prospettiva v. anche DE MEO, *La buona fede nell'ermeneutica contrattuale*, cit., 768 ss., spec. 770.

Su questa linea cfr. Cass., 20 dicembre 2021, n. 40829; in termini specifici Trib. Messina, 17 gennaio 2022, in Banca dati *Onelegale*: « In merito alla interpretazione del contratto, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole da verificare alla luce dell'intero contesto negoziale ai sensi dell'art. 1363 c.c., nonché ai criteri d'interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c., e volti, rispettivamente, a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere, mediante comportamento improntato a lealtà ed a salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni cavillose deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale»; criticamente verso questo orientamento giurisprudenziale v. PAGLIANTINI, *Le stagioni della causa in concreto e la c.d. interpretazione abusiva del contratto: notarelle critiche su regole e principi (del diritto dei contratti)*, in *Contratti*, 2016, 604 ss.

Collega la buona fede nell'interpretazione del contratto all'affidamento dell'«uomo medio» Cass., 18 maggio 2001, n. 6819, cit., la quale però precisa che il criterio di buona fede «non consente di assegnare all'atto una portata diversa da quella che emerge dal suo contenuto obiettivo», limitando quindi l'operatività della buona fede all'ambito del tenore letterale del contratto; conf. Cass., 15 marzo 2004, n. 5239, cit.

(50) Vi è in questo senso una connessione della clausola di buona fede ex art. 1366 c.c. con la sfera di doverosità giuridica dei contraenti (che eventualmente propugnano l'interpretazione *contra fidem bonam*), i quali sono tenuti al dovere di chiarezza e di lealtà contrattuale, che deve essere tenuto fermo non solo nella fase della formazione (art. 1337 c.c.) o della esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), ma anche nel primo momento in cui, con l'attribuzione di significato, la convenzione negoziale trova la sua concreta traduzione operativa.

zione che non contrasti con la plausibile significazione linguistica del testo contrattuale, ma che soprattutto tenga conto dell'assetto di interessi che da questo risulti (51). In questa logica è da ritenersi *contra fidem bonam* l'interpretazione che capziosamente, ossia attribuendo un significato eccentrico a una parola, a una espressione linguistica o anche a una clausola, rispetto al testo complessivo (52), comporti un «riassestamento» dell'assetto economico non previsto o non evidente nel testo contrattuale (53), o comunque equivoco, o che magari sia rimasto in ombra anche nelle trattative. La finalità dell'interpretazione secondo buona fede è quella, in altre parole, di evitare l'imposizione di significati «a sorpresa» (54), ossia scollegati, non coerenti e persino contrastanti con il programma economico contrattuale che già può essere assunto come tale in chiave interpretativa (55). Ciò che, come si è

(51) Come si è detto, la buona fede interviene in un momento in cui l'indagine interpretativa ha consentito di individuare lo *scopo* del contratto: cfr. Trib. Latina, 3 gennaio 2023, in Banca dati *One-legal*, ove si legge: «In tema di interpretazione del contratto, l'eventuale intervento del giudice rispetto agli elementi contrattuali "sbilanciati" va integrato con altri criteri di interpretazione, tra cui buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c., avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto e, quindi, alla relativa causa concreta da ricercare nel significato di lealtà che si concretizza nel non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte»; di «ragion pratica» parla Trib. Messina, 17 gennaio 2022, loc. cit. V. anche *supra*, nota 49.

In dottrina, GRASSETTI, *L'interpretazione del negozio giuridico con particolare riguardo ai contratti*, cit., 198 s.: «a termini dell'art. 1124 cod. civ., la dichiarazione di volontà contrattuale deve essere intesa secondo un criterio obiettivo di buona fede: l'interprete dovrà cioè valutare il materiale di fatto a lui prospettato dalle parti in base a un criterio obiettivo che ha per fondamento un canone di lealtà reciproca di condotta tra le parti»; il riferimento a «schemi sociali» normalmente applicati nei rapporti economici e contrattuali è affermato da C. COGNAMIGLIO, *Interpretazione del contratto e interessi dei contraenti*, Cedam, 1992, 361 ss.

(52) V. spec. Cass., 19 marzo 2018, n. 6675.

(53) Il riferimento al testo contrattuale, chiaramente, è da intendersi nel suo stesso essere oggetto di interpretazione e quindi nella sua dimensione significativa. Ampiamente, su come il testo sia idoneo a una indagine interpretativa in base a dati intrinseci ed estrinseci, v. N. IRTI, *Testo e contesto*, Cedam, 1996, *passim*, spec. 12 ss., 117 ss.

(54) Ossia non consoni all'ambiente economico e sociale in cui, dapprima, la trattativa si è sviluppata e, poi, l'accordo si è concluso (cfr. MIRABELLI, *Dei contratti in generale*, 3a ed., Utet, 1980, p. 272 s.), tenuto conto anche della relazione intersoggettiva che si è delineata, o persino consolidata, tra le parti; ossia tenuto conto del contesto situazionale complessivo (cfr. N. IRTI, *Testo e contesto*, cit., 124 ss.).

(55) Ciò non significa, è opportuno chiarire, che la buona fede ex art. 1366 c.c. abbia una funzione valutativa e correttiva del risul-

detto, determina la frustrazione del ragionevole affidamento di una delle parti contraenti.

5. La clausola di buona fede nell'esecuzione del contratto.

La clausola di buona fede nell'esecuzione del contratto, prevista dall'art. 1375 c.c., segue, ai fini della sua determinazione, la stessa linea e la stessa logica che si sono viste con riguardo alla clausola di buona fede nell'interpretazione del contratto, ma al contempo opera in base a un diverso modello applicativo e funzionale.

Come in precedenza, anche la clausola di buona fede ex art. 1375 c.c. si richiama al principio generale di solidarietà sociale (56), sempre intesa, quest'ultima, come considerazione degli interessi altrui. Interessi che in questo caso possono essere ormai dati per acquisiti a seguito della individuazione del programma contrattuale, il quale, dunque, sotto il profilo ricostruttivo configura un presupposto logico dell'operatività della buona fede nell'esecuzione del contratto (57).

La buona fede è quindi chiamata a operare, sul fondamento del principio solidaristico (58), nella fase di esecuzione contrattuale (59), cioè nella fase di realiz-

tato interpretativo, e quindi del programma contrattuale, a cui si è giunti (nega questa funzione A. SCALISI, *La comune intenzione dei contraenti. Dall'interpretazione letterale del contratto all'interpretazione secondo buona fede*, cit., 187 ss.; VIGLIONE, *Metodi e modelli di interpretazione del contratto*, cit., 122); significa, al contrario, che, emerso un programma economico, se non nella sua completezza di dettaglio, quantomeno come assetto di interessi *ragionevole*, e che quindi *ragionevolmente* le parti si possono attendere (*supra*, nt. 47), l'attribuzione, o meglio, la pretesa di attribuzione di significati a parole ed enunciati linguistici non coerenti con questo assetto (a prescindere dalla valutazione che di questo assetto si voglia fare) è da intendersi non conforme a buona fede, poiché non conforme «alla logica del contratto» (così ancora A. SCALISI, *op. loc. cit.*, 201 ss.).

(56) *Ma v. supra*, nt. 41.

(57) Come già si è detto, la determinazione (cioè l'individuazione) del programma economico consegue all'interpretazione contrattuale, ma questa costituisce un antecedente logico e non necessariamente cronologico del primo, ben potendo, anzi, la condotta esecutiva delle parti assumere rilievo sul piano interpretativo in quanto riconducibile al *comportamento complessivo* delle parti di cui all'art. 1362, comma 2, c.c. Su quest'ultimo tema, per alcune osservazioni e riferimenti v. UDA, *Il comportamento delle parti come canone di interpretazione del contratto*, in *Rass. dir. civ.*, 2000, 597 ss.; SCAPINELLO, *Rilevanza del comportamento dei contraenti. Spunti dal nuovo codice civile argentino*, in *Giur. it.*, 2020, 61 ss.

(58) Che quindi ne costituisce lo *standard* di riferimento.

(59) La quale fase è da intendersi come la sede in cui opera la clausola di buona fede, ovvero sia il suo contesto operativo: *supra*, nt. 19 e 20.

zazione del programma economico stabilito convenzionalmente.

La funzione della clausola di buona fede nell'esecuzione del contratto è, in generale, quella di salvaguardare il contratto nella sua stessa funzionalità, evitando condotte esecutive strumentali che possano vanificare il contratto medesimo o determinarne un funzionamento aberrante (60).

Può infatti accadere che una delle parti contraenti intenda liberarsi del vincolo negoziale, e a tal fine operi per impedire il regolare svolgersi della dinamica contrattuale: ostacolando o non favorendo l'adempimento della controparte (61); oppure approfittando della mancata previsione formale di un atto o di un'attività comunque necessaria od opportuna per la realizzazione del programma contrattuale, astenendosi dal porla in essere (62).

O ancora, può accadere che la parte contraente intenda approfittare di una sopravvenienza (63) o di una lacuna del regolamento contrattuale, o della titolarità del diritto nascente dal contratto, o di un potere (privato) relativo al rapporto contrattuale (64), al fine di ottenere delle utilità superiori o diverse rispetto a quelle proprie del programma economico.

(60) Più estesamente UDA, *La buona fede nell'esecuzione del contratto*, cit., 90 ss. Un caso emblematico in cui la buona fede ex art. 1375 c.c. è stata utilizzata in chiave di contrasto al funzionamento aberrante del contratto, artatamente predisposto da una parte contraente in danno dell'altra, è quello definito da Cass. 20 aprile 1994, n. 3775, favorevolmente commentata, tra gli altri, da V. CARBONE, *L'«affaire» Fiuggi*, in *Corr. giur.*, 1994, 570 ss.; NANNI, *Scelte discrezionali dei contraenti e dovere di buona fede*, in *Contr. e impr.*, 1994, 475 ss.

(61) E in questa categoria di casi sembra ricadere quello di cui alla sentenza in esame.

(62) Come nel caso dell'obbligo di informazione pur non previsto espressamente nel regolamento contrattuale: cfr. Cass., 18 giugno 2018, n. 15936; Trib. Milano, 20 settembre 2023, cit.; Trib. Benevento, 17 gennaio 2022, n. 83, in Banca dati *Onelegale*.

(63) Sul punto si rinvia alle nostre osservazioni di cui al lavoro *Buona fede ex art. 1375 c.c. e risoluzione del contratto*, in *Foro it.*, 2023, V, 295 ss., ove anche riferimenti. Sull'idoneità della buona fede a intervenire nel caso di eventi sopravvenuti, che recentemente si sono manifestati su vasta scala in epoca pandemica cfr. PALADINI, *I contratti infettati dal Covid: ruolo e implicazioni della "buona fede"*, in *Liber Amicorum per Giuseppe Vettori*, a cura di Passagnoli, Addis, Capaldo, Rizzi, Orlando, www.personaemercato.it, 2022, 2909 ss. e, con particolare attenzione, oltre che alle modalità operative della buona fede, anche alle ricadute che queste possono avere sul mercato, T.V. RUSSO, *L'arma letale della buona fede. Riflessioni a margine della 'manutenzione' dei contratti in seguito alla sopravvenienza pandemica*, *ivi*, 3877 ss.

(64) Cfr. C.M. BIANCA, *Diritto civile*, III, cit., 463 s.; v. altresì le osservazioni di RODOTÀ, *Conclusione: il tempo delle clausole generali*, cit., 268.

In tutti questi casi, in cui la condotta di una parte contraente durante la fase esecutiva può determinare la vanificazione o l'aberrazione del funzionamento del contratto, la clausola generale di buona fede ex art. 1375 c.c. è in grado di evitare un tale fenomeno. E ciò, rendendo giuridicamente doveroso un comportamento che non consente il conseguimento del vantaggio privo di titolo.

La buona fede nell'esecuzione del contratto, infatti, si pone come fonte di obblighi giuridici strumentali al funzionamento contrattuale idoneo alla realizzazione del programma contrattuale e così degli interessi delle parti dedotti nel contratto.

Per quest'ordine di motivi, la buona fede nell'esecuzione del contratto è ritenuta da parte della dottrina e della giurisprudenza come fonte di integrazione del contratto (65); e anche chi non concorda con una tale qualificazione talora la ritiene comunque produttrice di obblighi contrattuali non volontaristici (66).

Gli obblighi di buona fede (67) possono strutturarsi sia come obblighi con contenuto positivo (68), sia come obblighi negativi, cioè obblighi di astensione da una condotta che, pur formalmente riconducibile all'esercizio di un diritto o di un potere, o comunque di una situazione giuridica soggettiva contrattuale, sia però disfunzionale – se così vogliamo dire – rispetto

(65) Recentemente Cass., 5 giugno 2020, n. 10822; Trib. Milano, 20 settembre 2023, in *Quotidiano giuridico*, 2023; Trib. Padova, 18 aprile 2019, n. 775, in Banca dati *Onelegale*.

In dottrina v. principalmente RODOTÀ, *Le fonti di integrazione del contratto*, cit., 175 ss.; recentemente C.M. BIANCA, *Diritto civile*, III, cit., 454 ss.; PIRAINO, *L'integrazione del contratto e il precetto di buona fede*, in *Correzione e integrazione del contratto*, a cura di Volpe, Zanichelli, 2016, 181. In senso contrario v. BRECCIA, *Diligenza e buona fede nell'attuazione del rapporto obbligatorio*, Giuffrè, 1968, 77 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, *Interpretazione del contratto e interessi dei contraenti*, cit., 373 ss.

(66) Nel senso che, ponendosi esigenze specifiche nel momento esecutivo del contratto, esigenze dal canto loro legate essenzialmente al mantenimento della dinamica contrattuale che consenta al contratto di funzionare, allora in tale fase esecutiva, a cui partecipa la clausola di buona fede, insorgono i relativi obblighi: v. in questa prospettiva Ad. DI MAJO, *L'esecuzione del contratto*, Giuffrè, 1967, 224 s.

(67) Che è opportuno qualificare come *obblighi* in senso stretto, e non come *obbligazioni*, atteso che il contenuto dell'atto dovuto non ha natura patrimoniale, ma è viceversa diretto strumentalmente a realizzare il programma contrattuale; il quale, dal canto suo, rispetto al rapporto obbligatorio strumentale (di buona fede), rappresenta un interesse «esterno», cioè non riconducibile strutturalmente al rapporto strumentale medesimo: in questo senso ci eravamo già orientati in precedenza: UDA, *La buona fede nell'esecuzione del contratto*, cit., 237 ss., spec. 260 ss.

(68) Quale è, ad esempio, l'obbligo di informazione: *supra*, nt. 62.

al programma contrattuale e lesiva degli interessi di controparte contrattualmente dedotti (69).

La violazione dell'obbligo di buona fede, poiché incide sull'esatto funzionamento del contratto e sul conseguimento del risultato economico convenzionalmente stabilito, si traduce in un inadempimento contrattuale, rispetto al quale si applicano i relativi rimedi(70), oltre alle altre forme di tutela del contraente non inadempiente, di cui si dirà di seguito.

6. La violazione della buona fede nell'esecuzione del contratto e rimedi.

In base a quanto si è detto, la clausola generale di buona fede è produttiva di obblighi strumentali all'esatto funzionamento del contratto e alla realizzazione del programma economico convenzionalmente stabilito, nell'ottica della salvaguardia degli interessi della controparte contrattuale.

Si è detto altresì che la violazione degli obblighi di buona fede configura un inadempimento contrattuale, poiché la loro violazione incide negativamente sulla dinamica contrattuale fisiologicamente diretta al conseguimento delle utilità dedotte nel programma contrattuale.

Su queste basi, come si è appena accennato, la violazione dell'obbligo di buona fede comporta delle reazioni di vario tipo, che sinteticamente si riportano.

Anzitutto, l'atto commissivo contrario a buona fede è da ritenersi giuridicamente inefficace (71), ciò a ragione della sua antidoverosità giuridica, che implicando una valutazione negativa da parte dell'ordinamento in considerazione del mancato adempimento di un atto giuridicamente dovuto (l'obbligo di buona fede), non può poi ammetterne gli effetti.

(69) Sull'obbligo negativo di buona fede v. UDA, *op. loc. cit.*, 292 ss.; in senso contrario PIRAINO, *L'integrazione del contratto e il precetto di buona fede*, cit., 231, nt. 205, secondo il quale l'individuazione di un obbligo di astensione denuncerebbe un «eccesso di schematismo», trattandosi per il vero di una funzione valutativa (e non integrativa) della buona fede. Come si è visto nel testo, però, la mancata astensione da un determinato comportamento, concretizzandosi come atto contrario a buona fede e determinando (o concorrendo a determinare) un disfunzionamento del contratto, manifesta una sua antiggiuridicità, potendo dare luogo, oltre alla inefficacia dell'atto, ai rimedi contrattuali e alla responsabilità contrattuale. Il che, a nostro avviso, sembra giustificare la stessa figura dell'obbligo negativo di buona fede.

(70) In argomento v. ancora UDA, *op. loc. cit.*, 399 ss.

(71) Di «diniego di effetti» parla Ad. DI MAJO, *L'esecuzione del contratto*, cit., 326.

Ciò avviene essenzialmente nel caso dell'esercizio abusivo (72) di un diritto o di un potere connesso alla esecuzione del contratto. In tal caso, l'atto assunto dal soggetto agente come atto di esercizio del proprio diritto contrattuale, nel momento in cui sia strumentalmente diretto a ottenere risultati non conformi al programma contrattuale (come anche impedirne il funzionamento) si pone contro l'obbligo di buona fede rimanendo privo di effetti.

Come si è detto, il «diniego di effetti» non costituisce l'unica conseguenza giuridica della violazione dell'obbligo di buona fede. Infatti, la violazione dell'obbligo di buona fede incide sul funzionamento del contratto, nella prospettiva di piegare la dinamica contrattuale a interessi non coerenti con il programma contrattuale; in tal modo impedendo la regolare ed esatta esecuzione e, sul piano soggettivo, il soddisfacimento dell'interesse dell'altra parte contraente.

Ciò fa sì che, data la causa sinallagmatica di un contratto, la violazione dell'obbligo di buona fede si traduce in una anomalia funzionale del sinallagma, che in quanto imputabile al contraente inadempiente configura un inadempimento contrattuale; al quale consegue la (potenziale) applicazione dei rimedi sinallagmatici (73).

Tra i vari rimedi trova applicazione anche la risoluzione del contratto per inadempimento (artt. 1453, 1455 c.c.), quando la violazione dell'obbligo di buona fede si concretizzi in un inadempimento «grave» secondo i criteri che sono propri dell'art. 1455 c.c.

Infine, al diniego di effetti dell'atto violativo della buona fede e ai rimedi sinallagmatici si aggiunge anche la tutela risarcitoria ex art. 1218 c.c., quando l'inadempimento abbia causato un danno effettivo in capo alla parte non inadempiente (74).

7. La violazione della buona fede nel caso di specie: inadempimento contrattuale e risoluzione del contratto.

Tornando alla sentenza in commento, si tratta di vedere quale sia la figura di buona fede che meglio si attaglia alla soluzione del caso concreto.

Ritiene, a tale proposito, la Suprema Corte, che la condotta del committente, il quale ha disposto ad nutum la sospensione sine die dei lavori, senza poi mai

(72) In ciò sta la parziale sovrapposizione tra l'area di operatività della buona fede ex art. 1375 c.c. e la figura dell'abuso del diritto: sul punto *supra*, nt. 3.

(73) *Supra*, nt. 70.

(74) Da ultimo Trib. Viterbo, 31 agosto 2023, in Banca dati *Onelegale*.

stabilire il momento della ripresa, così determinando una situazione di vana attesa da parte dell'appaltatore, benché espressamente prevista nel contratto, fosse contraria a buona fede.

Ciò in quanto, secondo la Corte, la clausola contrattuale che stabiliva il diritto di sospensione ad nutum dei lavori senza predeterminazione del momento di ripresa, deve essere interpretata secondo buona fede, non potendo pertanto essere intesa come giustificativa della condotta contrattuale del committente, come esattamente aveva stabilito il giudice di merito.

Ora, posta l'esattezza del decisum, ci sembra che la scelta tra le varie figure di buona fede dovesse ricadere non sulla clausola di buona fede nell'interpretazione del contratto (art. 1366 c.c.), quanto sulla clausola di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.). Nel caso di specie infatti, a nostro modo di vedere, non si poneva il problema di individuare la portata della clausola contrattuale che stabiliva il diritto del committente di disporre la sospensione. Non era in questione – almeno così si può ritenere dalla lettura della motivazione – lo stabilire se un tale diritto potestativo fosse contrattualmente previsto e quale, in ipotesi, ne fossero l'ampiezza, i presupposti, le finalità funzionali; di modo che, a fronte di diverse opzioni interpretative offerte dal testo contrattuale e dagli altri parametri, la buona fede potesse consentire di evitare una variazione dell'assetto economico-contrattuale quale ragionevolmente poteva essere atteso (75).

Questo problema di natura eminentemente interpretativa non sembra essere emerso in sede processuale. Non sembra, cioè, essersi posto il problema di accertare, mediante un'opera di attribuzione di significato della clausola contrattuale in argomento, la sussistenza (o meno) di un diritto potestativo (di sospensione dei lavori) di portata particolarmente ampia poiché slegato da parametri predeterminati che ne limitassero fisionomicamente il relativo potere di azione. Anzi, la sussistenza di un tale diritto potestativo sembra essere il presupposto dell'argomentazione della Suprema Corte (76).

La questione si pone, piuttosto, data per acquisita la titolarità di un tale diritto in capo al committente, nel verificare quale ne sia concretamente l'esercizio, e più precisamente a quale fine, nel caso concreto, esso tenda. Se sia diretto a rendere funzionale il contratto nell'ottica della realizzazione del programma economico convenzionalmente stabilito, così comportando

(anche) il soddisfacimento dell'interesse della parte appaltatrice; oppure se sia diretta a vanificare un tale programma o a conseguire utilità ulteriori ed estranee al programma contrattuale medesimo. Una questione, dunque, che pone in gioco la clausola generale di buona fede, sì, ma quella che attiene alla esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.).

Dalla lettura della sentenza, peraltro, emerge come la Corte abbia ritenuto che la sospensione dei lavori e il protrarsi di tale sospensione senza termine, e senza che ne risultasse alcuna funzionalità in termini contrattuali, non fosse conforme a buona fede. Una impostazione argomentativa, questa, che appare coerente con le modalità operative della buona fede nella esecuzione del contratto piuttosto che nella interpretazione.

Una coerenza che ancor più si consolida nel momento in cui la Corte ritiene che l'esercizio del diritto contrattuale contrario a buona fede integrasse un inadempimento contrattuale, la cui figura – benché in vario modo riconducibile agli aspetti interpretativi – è propria della dinamica esecutiva, poiché attiene al momento della effettiva realizzazione o, di converso, frustrazione degli interessi delle parti contraenti, così come dedotti nel contratto.

Sempre in linea con questa impostazione è la statuizione della Corte che ha esattamente confermato la sentenza di merito nella parte in cui ha ritenuto grave l'inadempimento conseguente alla violazione della clausola di buona fede, tanto da giustificare la risoluzione. E ciò, non in relazione alla condotta *contra fidem bonam* in sé considerata, cioè l'ingiustificata persistenza della sospensione dei lavori; ma in considerazione della frustrazione degli interessi contrattuali dell'appaltatore, che per lungo tempo ha dovuto tenere fermo il cantiere, con i relativi costi, senza poter fruire delle utilità che dall'esatto funzionamento del contratto gli sarebbero derivate.

Con la conseguenza, che se anche la violazione dell'obbligo di buona fede sia stata posta in essere da parte di chi, relativamente alla prestazione ineseguita ricopriva la qualità di creditore (il committente); e se anche questa violazione non abbia interessato in sé il sinallagma e le relative prestazioni principali, bensì un obbligo strumentale di buona fede; ciò nonostante – questa è la conclusione della Corte di cassazione – la suddetta violazione dell'obbligo strumentale ha comunque inibito il funzionamento sinallagmatico (77), qualificandosi come inadempimento (in capo al

(75) V. più specificamente *supra*, par. 4.

(76) Come già in precedenza della Corte di Appello.

(77) In questo stesso senso, espressamente, Cass., 9 luglio 2021, n. 19579, Sito *Il caso*, 2021, secondo la quale può darsi «rilievo

creditore) caratterizzato da gravità e dunque idoneo a giustificare il rimedio risolutivo (78).

L'intero impianto della argomentazione sembra, in definitiva, pienamente riconducibile alla clausola generale di buona fede nella esecuzione del contratto, alla sua portata e alle sue modalità applicative. Così come anche i rimedi conseguenti alla violazione, quali disposti dalla Corte di Cassazione con la sentenza in esame, sono funzionalmente attinenti alle vicende che sono proprie della buona fede ex art. 1375 c.c.

In chiusura, è opportuno spendere due parole su un'altra modalità operativa della buona fede a cui fa riferimento, benché in termini estremamente sintetici, la sentenza in commento. Infatti, la figura della buona fede è richiamata in motivazione anche con riguardo al giudizio di gravità dell'inadempimento. Afferma la Corte di cassazione, rigettando il motivo di ricorso, che esattamente il giudice di merito aveva ritenuto grave l'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto, atteso che «il principio, sancito dall'art. 1455 c.c., secondo cui il contratto non può essere risolto se l'inadempimento ha scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altra parte, va adeguato anche ad un criterio di proporzionalità fondato sulla buona fede contrattuale».

Ora, il richiamo della buona fede ai fini del giudizio di gravità dell'inadempimento è da tempo diffuso in giurisprudenza (79). Nondimeno, un tale richiamo –

alla violazione degli obblighi generali di informativa ed avviso imposti dalla cd. buona fede integrativa soltanto in presenza di un inadempimento grave incidente sul nucleo essenziale del rapporto giuridico, ovvero di una ipotesi di abuso del diritto da parte di uno dei paciscenti».

(78) Che la violazione di un obbligo di buona fede possa comportare la risoluzione del contratto, là dove incida negativamente sul funzionamento del contratto e sul conseguimento del programma contrattuale, sembra essere un dato acquisito in giurisprudenza: recentemente, oltre alla sentenza di cui alla nota precedente, Cass., 23 novembre 2023, n. 32660; Cass., 12 luglio 2023, n. 19873. Per questa ricostruzione v. UDA, *La buona fede nell'esecuzione del contratto*, cit., 453 ss.; in senso contrario, BRECCIA, *Diligenza e buona fede nell'attuazione del rapporto obbligatorio*, cit., 77 ss., spec. 79 ss.

(79) Cass., 17 novembre 2021, n. 35042; Cass., 28 giugno 2010, n. 15363; Cass., 1° luglio 2005, n. 14034, in *Contratti*, 2006, 33 ss.; Trib. Brindisi, 12 agosto 2022, in Banca dati *Onelegale*; App. Venezia, 10 aprile 2019, n. 1312.

Diverso dalla questione circa l'ammissibilità del giudizio di gravità dell'inadempimento nel caso di clausola risolutiva espressa (in argomento oltre agli autori indicati nella nota seguente, v. tra i tanti BASINI, *Risoluzione del contratto e sanzione dell'inadempimento*, Giuffrè, 2001, 241 ss., che si esprime negativamente) sembra essere il problema della rilevanza e della applicabilità, in tal caso, della clausola di buona fede ex art. 1375 c.c., atteso che in questa ipotesi

secondo il nostro punto di vista – non sembra aggiungere niente ai parametri che altrimenti sono individuati nella stessa esperienza giurisprudenziale (80). Infatti, la capacità dell'inadempimento di impedire oggettivamente il raggiungimento dell'assetto economico stabilito dalle parti, e l'incidenza che una tale situazione patologica ha sulla effettiva realizzazione dell'interesse della parte non inadempiente in una prospettiva soggettiva, cioè dell'aspettativa di utilità sociale, costituiscono i due parametri (oggettivo e soggettivo) a cui la giurisprudenza – in termini generali – si richiama (81). E non sembra, a nostro modo di vedere, che il richiamo alla buona fede aggiunga ulteriori parametri valutativi, o ne consenta una più efficace elaborazione, assumendo così una propria autonoma funzione, né sul piano ricostruttivo del sistema, né su quello più immediatamente applicativo (82). Fatta salva forse, sotto quest'ultimo profilo, una attitudine a sintetizzare, più in chiave evocativa che argomentativa, la ratio decidendi in ordine al giudizio di gravità.

la questione si incentra sull'esercizio di un diritto contrattuale (potestativo) alla risoluzione ai sensi dell'art. 1456, comma 2, c.c., che ricade pur sempre nella vicenda dinamica del contratto e dunque rimane sottoposto al controllo di buona fede ex art. 1375 c.c.: così Cass., 9 febbraio 2024, n. 3660: «La pattuizione di clausola risolutiva espressa non consente al giudice di merito di valutare il profilo della gravità dell'inadempimento [...]. Tuttavia anche in caso di clausola risolutiva espressa, l'agire dei contraenti va valutato secondo il criterio generale della buona fede, sia quanto alla ricorrenza dell'inadempimento, che del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risoluzione»; Cass., 23 marzo 2023, n. 8282; App. Milano, 3 febbraio 2022, in Banca dati *Onelegale*.

(80) In argomento, tra i vari, v. per tutti CUBEDDU, *L'importanza dell'inadempimento*, Giappichelli, 1995; AIELLO, *La giurisprudenza e l'inadempimento di «non scarsa importanza». Criteri di valutazione e sfera d'incidenza dell'art. 1455 cod. civ.*, in *Nuova giuri. civ. comm.*, 2012, II, 731 ss.; PALADINI, *L'atto unilaterale di risoluzione per inadempimento*, Giappichelli, 2013, 75 ss., ove riferimenti.

(81) V. per tutti SICCHIERO, *La risoluzione per inadempimento*, in *Comm. c.c. Schlesinger*, continuato da Busnelli, Giuffrè, 2007, 541 ss.

(82) Rileva SICCHIERO, *op. loc. cit.*, 566, come, ai fini del giudizio di gravità, la buona fede nell'interpretazione del contratto ex art. 1366 c.c. consenta una valutazione del materiale contrattuale atta ad attribuire ad esso un significato «come ci si attende avvenga da parte dell'uomo medio». Sul punto ci sembra di poter concordare, nel senso che una tale funzione della buona fede effettivamente ci sembra rispondere all'interpretazione del contratto in sé, che costituisce il presupposto logico dell'accertamento dell'inadempimento e del relativo giudizio di gravità; mentre non ci sembra costituisca, per ciò solo, un autonomo criterio di valutazione della gravità dell'inadempimento.

Risoluzione del contratto – Gravità dell'inadempimento – Valutazione secondo buona fede – Fattispecie – Sussistenza

«Il principio sancito dall'art. 1455 c.c., secondo il quale il contratto non può essere risolto se l'inadempimento ha scarsa importanza in relazione all'interesse della controparte, va adeguato ad un criterio di proporzionalità fondato sulla buona fede contrattuale (nella fattispecie la Corte conferma la gravità dell'inadempimento del committente alla stregua della buona fede nella interpretazione del contratto ex art.1366 c.c.)» (mass. non uff.).

(Omissis)

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione del 30/6/2000 l'impresa Costruzioni P. s.r.l. conveniva in giudizio Enel s.p.a., esponendo di avere stipulato con quest'ultima, in data (Omissis), un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di un fabbricato da destinare a mensa aziendale nel Comune di Mese e, dopo aver predisposto le opere propedeutiche all'allestimento del cantiere, di aver ricevuto dalla società convenuta comunicazione di sospensione dei lavori in data (Omissis). Non essendo i lavori mai più ripresi, parte attrice chiedeva di dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento e di condannare la convenuta al risarcimento del danno subito.

2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14199/2008, in accoglimento dell'eccezione di decadenza dall'iscrizione delle riserve formulata dalla società convenuta, rigettava integralmente le pretese attoree.

3. Avverso la sentenza proponeva appello Costruzioni P. s.r.l., deducendo la tempestività delle riserve e, in ogni caso, la non pertinenza della ritenuta tardività di tali riserve rispetto alla richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento. Si costituiva in giudizio la società appellata.

4. Con sentenza n. 721/2018, la Corte di Appello di Roma, ritenuto che la domanda di risoluzione del contratto non sia soggetta a decadenza per inosservanza dell'onere di tempestiva iscrizione della riserva nel registro di contabilità e affermata altresì la gravità dell'inadempimento da parte della società appellata, accoglieva il gravame e dichiarava risolto il contratto oggetto di causa, condannando Enel s.p.a. al pagamento di Euro 1.818.663,97 a titolo di risarcimento del danno.

5.. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Enel Italia s.r.l., in proprio e quale mandataria di ENEL s.p.a., affidando le sue doglianze a tre motivi.

6. Ha resistito con controricorso Costruzioni P. s.r.l.

7. La società ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

8. Con ordinanza interlocutoria n. 23618/2019 la Sexta Sezione Civile-2 ha rinviato la causa alla pubblica udienza ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., comma 3, ritenendo insussistenti i presupposti per la decisione della causa in camera di consiglio.

9. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per avere la Corte di merito totalmente omesso di considerare e valutare l'espressa previsione negoziale di cui all'art. 3.13 delle condizioni generali di appalto (CGA), nel quale si prevedeva la facoltà discrezionale della stazione appaltante di poter sospendere ad nutum i lavori, senza alcuna fissazione di un termine massimo di durata.

2.- Con il secondo motivo si lamentano l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e la violazione e falsa applicazione dell'art. 1455 c.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 Secondo i ricorrenti la Corte di appello avrebbe ulteriormente errato nel dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento della committenza consistito nella perduran-

te sospensione dei lavori di appalto, nonostante che la condotta della società appaltatrice - la cui prima contestazione è intervenuta dopo cinque anni dalla disposta sospensione - palesasse l'assenza di un suo interesse alla ripresa dei lavori e correlativamente la scarsa importanza del supposto inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c.

3.- Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 1455 c.c., del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30 di approvazione del capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, nonché degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il motivo, proposto in via subordinata, per il caso in cui la decisione impugnata dovesse intendersi quale implicita pronuncia negativa sulla sussistenza del diritto della stazione appaltante ad una sospensione senza determinazione di durata, deduce che la sentenza gravata sarebbe parimenti censurabile in forza delle disposizioni asserite violate, posto che il caso di specie integra non già una sospensione per causa di forza maggiore sensi del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30 ma una diversa sospensione di carattere discrezionale senza obbligo di motivazione e senza determinazione massima di durata. Inoltre la condotta delle parti, rilevante ex art. 1362 c.c., comma 2, è caratterizzata dalla perdurante assenza di contestazioni al riguardo da parte di P. Costruzioni, il cui pluriennale silenzio costituisce prova della scarsa importanza dell'inadempimento di Enel, avuto riguardo all'interesse della società appaltatrice.

4.- Il primo motivo è destituito di fondamento.

Secondo la ricorrente la Corte distrettuale avrebbe trascurato di considerare "che l'insussistenza di qualsivoglia inadempimento negoziale di Enel era stata dedotta e argomentata da quest'ultima nel precedente grado di giudizio (anche) in ragione dell'espressa previsione del diritto della stazione appaltante alla sospensione dei lavori di cui all'art. 3.13 delle CGA, senza alcuna fissazione di un termine massimo di durata". Si tratterebbe, sempre secondo la ricorrente, di un'autonoma ratio decidendi del tribunale, oggetto di specifica impugnazione in appello da parte dell'appaltatore: il giudice di seconde cure avrebbe totalmente ignorato il diritto convenzionalmente pattuito in capo ad Enel di sospendere i lavori senza motivazione e senza determinazione di durata.

A tacere della carenza del requisito di specificità del ricorso (nella parte in cui lo stesso, nel rigoroso rispetto di quanto dettato dall'art. 366 c.p.c., comma

1, n. 6 e dall'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, deve indicare il "fatto storico" omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e la sua "decisività" ai fini della diversa conclusione del giudizio), la Corte di appello di Roma ha sul punto escluso la sussistenza di qualsivoglia dubbio sulla "gravità del comportamento della stazione appaltante, caratterizzato da un atteggiamento ostruzionistico chiaramente contrario ai principi di buona fede nell'esecuzione del contratto, prima sospendendo i lavori quando ancora non erano iniziati, poi evitando qualsiasi decisione sulla ripresa degli stessi ed infine redigendo una contabilità finale dopo ben cinque anni dalla sospensione".

La clausola contrattuale relativa alla possibilità di sospensione dei lavori da parte di Enel è stata dunque presa in considerazione dalla decisione impugnata, la quale ha escluso - in base ad un'interpretazione contrattuale operata a stregua di buona fede - che Enel potesse sospendere i lavori a suo piacimento e per un tempo indeterminato, come pretenderebbe di essere autorizzata a fare in base alla clausola in questione.

In plurime occasioni questa Corte ha delineato la distinzione tra omessa pronuncia e statuizione implicita: per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non è sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Al contrario, deve ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto della domanda o della eccezione formulata dalla parte quando l'accoglimento della pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, anche se manchi, al riguardo, una specifica argomentazione (Cass. n. 20311/2011; Cass. n. 24155/2017; Cass. n. 20718/2018; Cass. n. 15255/2019; Cass. n. 2151/2021).

Sul punto si è quindi formata una statuizione implicita di rigetto della difesa o eccezione formulata dal ricorrente, che si configura senza necessità che il giudice analizzi approfonditamente in sentenza tutte le deduzioni delle parti, essendo sufficiente che la stessa spieghi in modo logico e adeguato le ragioni del suo convincimento, così da poter considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che risultino incompatibili sul piano logico con la decisione adottata.

5.- Le considerazioni sin qui svolte sono idonee a rigettare anche il secondo motivo di ricorso.

Anche a questo riguardo è evidente che, nel riconoscere il grave inadempimento di Enel al contratto de quo, il giudice abbia operato la valutazione del comportamento di ambo le parti, posto che il principio, sancito dall'art. 1455 c.c., secondo cui il contratto non può essere risolto se l'inadempimento ha scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altra parte, va adeguato anche ad un criterio di proporzionalità fondato sulla buona fede contrattuale.

La quale ha condotto il giudice a quo a ritenere evidentemente regressivo, nella valutazione complessiva del caso sottoposta al suo esame, il fatto storico del silenzio dell'appaltatore di fronte al contegno tenuto dalla ricorrente.

Si può anche aggiungere che la presunta, omessa considerazione del comportamento dell'appaltatore contrasterebbe tra l'altro con la pattuizione di cui all'art. 3.13 delle C.G.A., sulla quale fa perno il ricorso, la quale (tranne l'esercizio del diritto di recesso nei 180 giorni dalla disposta sospensione dell'esecuzione dei lavori), pone l'appaltatore in posizione di mera attesa: si legge infatti in tale clausola che quest'ultimo, dalla data della comunicata sospensione dell'esecuzione dei lavori, deve "far cessare le attività lavorative lasciando immutata la consistenza dei cantieri, provvedendo alla custodia, conservazione e manutenzione delle opere e dei cantieri medesimi, ferme restando tutte le altre obbligazioni che per legge o contratto su di lui incombono", in attesa che la stazione appaltante decida a sua discrezione di richiedere la ripresa dei lavori.

Il motivo è comunque volto inammissibilmente a censurare il potere discrezionale del giudice del merito di accertare l'importanza dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto (Cass. n. 4314/2016; n. 5274/1978) e contrasta con la riserva a quel giudice della decisione sulla valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1455 c.c., che costituisce questione di fatto, insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (tra le tante: Cass. n. 6401/2015; 4314/2016).

6.- Il terzo motivo, proposto in via subordinata, fa leva sulle ragioni già contenute nei motivi precedenti per sostenere che, quand'anche si ritenesse implicitamente rigettata la difesa di Enel, la sentenza avrebbe comunque violato le disposizioni codicistiche in materia di ermeneutica negoziale e le disposizioni richiamate nella rubrica del mezzo di ricorso.

Il motivo è inammissibile.

Quanto alla dedotta violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. va ricordato che in tema di violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito, alternativamente: 1) si sia discostato dai canoni legali assuntivamente violati; 2) li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti (per tutte cfr. Cass. n. 30686/2019). Tutto questo fa difetto nel ricorso.

Quanto alla supposta violazione del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30, comma 1 il ricorso "dialoga" con una argomentazione difensiva della controricorrente e non coglie la ratio della decisione, che non si è fondata su tale norma.

Parimenti è a dirsi per la dedotta violazione dell'art. 1355 c.c. posto in tema di condizione meramente potestativa. Comunque, la pur concisa motivazione denota che la Corte distrettuale sul punto è giunta, attraverso l'utilizzo del criterio della buona fede contrattuale, ad una valutazione implicita di irrilevanza della clausola negoziale.

7.- In conclusione, il ricorso non merita accoglimento e la ricorrente deve essere condannata al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in forza del principio della soccombenza.

(*Omissis*)

